



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 383 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36887

Il Consigliere Liardo Enzo

Propone di aggiungere nell'allegato N° 1 a pagina 19 da riga 2

(nella colonna sinistra)

Articolo 118 - Possibilità di aumento e di contingentamento dei tempi d'intervento.
1. I tempi massimi d'intervento stabiliti dal precedente articolo 117, comma 3, lettere a) e b), e comma 4, lettere a), b) e c) sono raddoppiati quando la discussione riguardi le seguenti proposte di deliberazione:

a. definizione, adeguamento, verifica delle linee programmatiche e approvazione del bilancio di mandato; b. bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e rendiconti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni; c. Statuto e sue variazioni; d. regolamenti e loro variazioni; e. costituzione di istituzioni e aziende speciali, partecipazione a società di capitali e consorzi, concessione a terzi di servizi comunali, e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti; f. gli atti per la formazione del Piano Regolatore Generale, e le sue varianti.

2. La Conferenza dei Capigruppo può sempre decidere l'ampliamento dei tempi massimi d'intervento, relativamente a qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. Per contingentamento dei tempi d'intervento, s'intende la distribuzione, su un numero inferiore di interventi di consiglieri di un gruppo, dei tempi d'intervento complessivi che competono ai consiglieri di tale gruppo presenti alla seduta al momento della richiesta. Nessun intervento può comunque superare il tempo massimo di trenta minuti, e nessun gruppo può disporre di oltre sessanta minuti, elevati a centoventi nei casi di raddoppio di cui al comma 1.

4. All'inizio della discussione delle proposte di deliberazione, ogni capogruppo o vicecapogruppo, in occasione della raccolta da parte del Presidente delle iscrizioni a parlare, può richiedere il contingentamento dei tempi d'intervento del suo gruppo stabiliti dal comma 3, lettera b), e dal comma 4, lettera c) del precedente articolo 117, raddoppiati nei casi di cui al precedente comma 1, e comunicare gli interventi del gruppo, e la loro durata massima. Qualora, al momento della richiesta di contingentamento, un consigliere del gruppo richiedente dichiarasse di opporsi, il tempo a sua disposizione è sottratto dal tempo contingentabile del suo gruppo, e dall'eventuale tetto massimo di cui al comma precedente.

5. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di programmazione dei lavori, può prevedere la facoltà di contingentare i tempi d'intervento per la discussione di specifiche comunicazioni, proposte di mozione e proposte di ordine del giorno. La possibilità di contingentare i tempi d'intervento nella trattazione di interpellanze generali è disciplinata dall'articolo 63, comma 8.

(nella colonna destra)

Articolo 118 - Possibilità di aumento e di CONTENIMENTO dei tempi d'intervento ORALE.

1. I tempi massimi d'intervento stabiliti dal precedente articolo 117, comma 3, lettere a) eb), e comma 4, lettere a), b) e c) sono raddoppiati quando la discussione riguardi le seguenti proposte di deliberazione: a. definizione, adeguamento, verifica delle linee programmatiche e approvazione del bilancio di mandato; b. bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e rendiconti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni; c. Statuto e sue variazioni; d. regolamenti e loro variazioni; e. costituzione di istituzioni e aziende speciali, partecipazione a società di capitali e consorzi, concessione a terzi di servizi comunali, e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti; f. gli atti per la formazione del Piano Regolatore Generale, e le sue varianti.

2. La Conferenza dei Capigruppo può sempre decidere l'ampliamento dei tempi massimi d'intervento, relativamente a qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. Per CONTENIMENTO dei tempi d'intervento, s'intende la distribuzione, su un numero inferiore di interventi di consiglieri-CONSIGLIERE di un gruppo CONSILIARE, dei tempi d'intervento complessivi che competono ai-ALLE consiglieri-CONSIGLIERE di tale gruppo CONSILIARE presenti alla seduta al momento della richiesta. Nessun intervento può comunque superare il tempo massimo di 40 minuti, e nessun gruppo può disporre di oltre 80 minuti, elevati a 140 nei casi di raddoppio di cui al comma 1.

4. All'inizio della discussione delle proposte di deliberazione, ogni capogruppo o vicecapogruppo, in occasione della raccolta da parte del-DELLA Presidente delle iscrizioni a parlare, può richiedere il CONTENIMENTO dei tempi d'intervento del suo gruppo CONSILIARE stabiliti dal comma 3, lettera b), e dal comma 4, lettera c) del precedente articolo 117, raddoppiati nei casi di cui al precedente comma 1, e comunicare gli interventi del gruppo CONSILIARE, e la loro durata massima. Qualora, al momento della richiesta di CONTENIMENTO, un-UNA consigliere-CONSIGLIERA del gruppo richiedente dichiararsi di opporsi, il tempo a sua disposizione è sottratto dal tempo contingentabile del suo gruppo CONSILIARE, e dall'eventuale tetto massimo di cui al comma precedente.

5. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di programmazione dei lavori, può prevedere la facoltà di CONTENERE E/O RIDURRE i tempi d'intervento per la discussione di specifiche comunicazioni, proposte di mozione e proposte di ordine del giorno. La possibilità di CONTENERE E/O RIDURRE i tempi d'intervento nella trattazione di interpellanze generali è disciplinata dall'articolo 63, comma 8.

10/04/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Enzo Liardo